

COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (IV) - DIFESA (VII)

6.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 MAGGIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE **ROLAND RIZ**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE DELLA VII COMMISSIONE **BRUNO STEGAGNINI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		CODRIGNANI GIANCARLA	6
Modifiche al codice penale militare di pace (1152)	3	D'ACQUISTO MARIO, Relatore per la VII Commissione	3, 5, 6, 11
RIZ ROLAND, Presidente della IV Commissione	3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	LANFRANCHI CORDIOLI VALENTINA	13
STEGAGNINI BRUNO, Presidente della VII Commissione	10, 11, 12, 13, 15, 16	MACIS FRANCESCO	5, 6, 10, 12, 16
BISAGNO TOMMASO, Sottosegretario di Stato per la difesa	3	PONTELLO CLAUDIO, Relatore per la IV Commissione	3, 5, 6, 7, 8 9, 10, 12, 13, 15, 16
CARPINO ANTONIO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16	RIZZO ALDO	9, 10, 12, 15, 16
		RONCHI EDOARDO	16
		TRANTINO VINCENZO	5, 6, 10, 12, 16

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI, Segretario della IV Commissione, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche al codice penale militare di pace (1152).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al codice penale militare di pace ».

Comunico che il presidente del gruppo radicale mi ha fatto pervenire una comunicazione, di cui do lettura: « Signor Presidente, le chiederei di assicurare alla seduta della Commissione da Lei presieduta, indicata in oggetto, la pubblicità dei lavori attraverso la trasmissione degli stessi con l'impianto audiovisivo. Cordiali saluti ».

Sulla base della richiesta formulata, propongo di procedere alla discussione del disegno di legge mediante la ripresa della seduta con impianto audiovisivo a circuito interno. Al riguardo, informo che è già stata concessa la prescritta autorizzazione da parte della Presidenza della Camera.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Ricordo che nelle precedenti sedute è stata conclusa la discussione sulle linee generali del disegno di legge.

CLAUDIO PONTELLO, Relatore per la IV Commissione. Intervengo brevemente

per replicare agli intervenuti nel dibattito osservando che sono da me stati elaborati, d'intesa col relatore per la VII Commissione, alcuni emendamenti concordati in via informale tra le parti politiche che mi riservo di illustrare in dettaglio nel corso della discussione dei singoli articoli.

MARIO D'ACQUISTO, Relatore per la VII Commissione. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Pontello.

TOMMASO BISAGNO, Sottosegretario di Stato per la difesa. A nome del Governo, desidero sottolineare l'urgenza del provvedimento in discussione, del quale raccomando l'approvazione entro brevissimo tempo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

L'articolo 186 del codice militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 186. - (Insubordinazione con violenza). — Il militare che usa violenza contro un superiore è punito con la reclusione militare da uno a sei anni.

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se la violenza consiste nell'omicidio; della reclusione da quattordici a venti anni, se la violenza consiste nell'omicidio preterintenzionale; della reclusione da otto a quattordici anni, se la violenza consiste nella lesione personale gravissima; della reclusione da cinque a dieci anni, se la violenza consiste nella lesione personale grave; della

reclusione militare da due a otto anni, se la violenza consiste nella lesione personale.

Si applica la pena stabilita dal codice penale, se la violenza consiste nell'omicidio del consenziente ».

I relatori hanno presentato il seguente emendamento 1. 1:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

L'articolo 186 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 186. — (*Insubordinazione con violenza*). — Il militare che usa violenza contro un superiore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata fino ad un terzo ».

1. 1.

Gli onorevoli Lanfranchi Cordioli, Martellotti e Macis hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, al primo capoverso, sostituire le parole: « da uno a sei anni » con le seguenti: « da sei mesi a tre anni ».

1. 2.

L'onorevole Rizzo ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, al primo capoverso, sostituire le parole: « da uno a sei anni » con le seguenti: « da sei mesi a tre anni ».

1. 8.

All'articolo 1, sostituire il secondo ed il terzo capoverso con il seguente:

« Se la violenza consiste nell'omicidio, anche tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave,

si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia la pena detentiva temporanea è aumentata ».

1. 3.

Gli onorevoli Lanfranchi Cordioli, Martellotti e Macis hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente: « Se la violenza consiste nell'omicidio, nel tentato omicidio, nell'omicidio preterintenzionale, nella lesione personale semplice, grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale aumentate fino ad un terzo ».

1. 4.

Gli onorevoli Miceli, Pellegatta e Macaluso hanno presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, al secondo capoverso, dopo le parole: « se la violenza consiste nell'omicidio; », aggiungere le seguenti: « della reclusione da otto a dieci anni, se la violenza consiste nel tentato omicidio ».

1. 5.

All'articolo 1, al secondo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « della reclusione da uno a sei anni se la violenza consiste nella lesione lieve o lievissima o nel tentativo di offendere con le armi o con percosse o con maltrattamenti ».

1. 6.

Gli onorevoli Lanfranchi Cordioli, Martellotti e Macis hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, sopprimere il terzo capoverso.

Gli onorevoli Miceli, Trantino e Pellegatta hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento 1. 1:

Dopo le parole: « una lesione personale », aggiungere le seguenti: « nel tentativo

di offendere con le armi o con percosse o con maltrattamenti la pena è da uno a quattro anni di reclusione».

0. 1. 1. 1.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore per la IV Commissione*. L'emendamento presentato dai relatori all'articolo 1 è volto a sostituire la formulazione dell'articolo 186 (in subordinazione con violenza) con la seguente: « Il militare che usa violenza contro un superiore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni ». Con tale modifica si intende operare una sensibile diminuzione della pena rispetto alla previsione originaria, con la quale veniva stabilita una reclusione da uno a sei anni.

Gli emendamenti presentati allo stesso articolo dai colleghi Lanfranchi Cordioli, Martellotti e Macis, da un lato, e Rizzo, dall'altro, sono invece volti a introdurre una pena edittale da sei mesi a tre anni; a questo riguardo, i relatori ritengono più congrua la riduzione da loro prospettata, intorno alla quale si sarebbe formata un'intesa, per cui mi permetto di invitare i colleghi a ritirare i due emendamenti presentati.

Il secondo comma dell'emendamento da noi presentato, dopo aver stabilito che se la violenza consiste nell'omicidio o in una lesione personale gravissima o grave si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale, prevede che la pena detentiva temporanea venga aumentata. Ritengo di poter concludere invitando i colleghi a ritirare gli emendamenti assorbiti da quello presentato dai relatori.

MARIO D'ACQUISTO, *Relatore per la VII Commissione*. Signor presidente, non avrei molto da aggiungere a quanto detto dal collega Pontello, salvo sottolineare un punto che considero molto importante.

Nei lavori preparatori, è prevalsa la tesi secondo cui, in sostanza, il criterio più semplice da seguire sarebbe quello di rifarsi al codice penale ordinario, con un aumento delle pene detentive dato che, nella specie, coloro i quali delinquono sono dei militari, cioè dei soggetti inseriti

in un meccanismo caratterizzato da regole di comportamento più severe e da sanzioni più dure di quelle alle quali sono sottoposti i civili.

Dunque, la semplificazione dell'articolo 1 rispetto al suo testo originario è stata ottenuta attraverso il richiamo al codice penale ordinario, con un aumento delle pene detentive.

Desidero sottolineare questo passaggio, perché esso ha grande importanza sia per la formulazione degli articoli successivi, sia per il lavoro che dovremo compiere quando affronteremo il progetto di legge delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice penale militare di pace. Se, infatti, imboccheremo la strada dell'applicazione, per i reati commessi da militari, delle pene previste dal codice penale ordinario, con un aumento di esse fino ad un terzo, determineremo un precedente che avrà, poi, inevitabilmente dei riflessi sulla struttura del futuro codice penale militare di pace.

Ritengo, pertanto, che sia opportuno che tutti i colleghi abbiano ben chiaro quanto stiamo proponendo, che si configuri come un'inversione di tendenza nel senso di una sostanziale applicazione, per i reati commessi da militari, delle pene previste dal codice penale ordinario.

VINCENZO TRANTINO. Il subemendamento 0. 1. 1. 1 tende a tutelare il prestigio delle forze armate e la regola delle gerarchie, che sarebbe del tutto vanificata se la previsione da noi proposta non fosse esplicitata nel testo dell'articolo in esame.

PRESIDENTE. Sulla base dell'invito del relatore Pontello a ritirare gli emendamenti presentati all'articolo 1, chiedo ai proponenti se intendano mantenerli.

FRANCESCO MACIS. Riteniamo che gli emendamenti da noi presentati all'articolo 1 siano assorbiti dal nuovo testo formulato dai relatori e che, d'altra parte, è frutto del lavoro svolto in seno al gruppo informale di lavoro. Aggiungo che,

al fine di rendere più spediti i lavori della Commissione, intendiamo ritirare anche quell'emendamento, sostitutivo di vari articoli del disegno di legge, che avevamo presentato per sottolineare l'esigenza di una modifica organica almeno di questa parte del codice penale militare di pace, come suggerito anche dai ripetuti interventi della Corte costituzionale. Nel gruppo informale di lavoro è stata tuttavia possibile trovare una soluzione che potrà consentire l'approvazione del disegno di legge in discussione — come io auspico — nel corso di questa stessa seduta.

GIANCARLA CODRIGNANI. Anche il gruppo della sinistra indipendente è d'accordo nel ritirare gli emendamenti all'articolo 1.

VINCENZO TRANTINO. Insisto, affinché venga posto in votazione il subemendamento 0. 1. 1. 1.

MARIO D'ACQUISTO, *Relatore per la VII Commissione*. Sono contrario a questo subemendamento. Mentre l'ipotesi della insubordinazione con violenza è già prevista dal primo comma dell'articolo 1, quella della insubordinazione con minacce e ingiurie è prevista dall'articolo 3, quindi non ritengo necessaria una ulteriore specificazione.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore per la IV Commissione*. Mi associo a quanto detto dal collega.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Devo far rilevare, circa l'emendamento presentato dai relatori, che la pena edittale massima sembra piuttosto tenue e crea qualche squilibrio, almeno finché non si procederà ad una generale revisione del codice penale militare di pace.

FRANCESCO MACIS. Secondo la sentenza della Corte costituzionale lo squilibrio è in senso opposto!

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Desidero che resti a verbale questa mia considerazione, fatta sulla base di riflessioni avvenute in seno al Ministero di grazia e giustizia. Prendo comunque atto della volontà unanime delle Commissioni e quindi ad esse mi rimetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Miceli ed altri 0. 1. 1. 1, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento dei relatori 1. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 1.

(È approvato).

In seguito all'approvazione dell'emendamento 1. 1, sono da considerarsi preclusi tutti gli altri relativi all'articolo 1.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

L'articolo 187 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 187. — (*Circostanze aggravanti*). — Per i reati preveduti dall'articolo precedente la pena può essere aumentata se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto.

Se la violenza consiste nell'omicidio e ricorre alcuna delle circostanze prevedute dagli articoli 576 e 577 del codice penale, si applica la pena prevista in detti articoli; negli altri casi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente la pena è aumentata da un terzo alla metà se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576 del codice penale ed è aumentata fino ad un terzo se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577 del codice penale.

La pena è altresì aumentata se la violenza consiste nell'omicidio preterintenzionale, nella lesione personale, nella le-

IX LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTI ZIA-DIFESA) — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1985

sione personale grave o nella lesione personale gravissima ed il fatto è commesso con armi o sostanze corrosive».

I relatori hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

L'articolo 187 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 187. — (*Circostanze aggravanti*). — Per il reato previsto dall'articolo precedente la pena può essere aumentata se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto ».

2. 1.

L'onorevole Rizzo ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, al primo capoverso, sostituire le parole: « per i reati preveduti » con le seguenti: « per il reato preveduto ».

2. 2.

All'articolo 2, sopprimere il secondo ed il terzo capoverso.

2. 3.

Gli onorevoli Lanfranchi Cordioli, Martellotti e Macis hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, sopprimere l'ultimo capoverso.

2. 4.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore per la IV Commissione*. Dal momento che con l'approvazione del precedente articolo 1 è stata accettata la logica di fare riferimento alle pene previste dal codice penale, viene meno la necessità di procedere alle specificazioni contenute nei vari commi dell'articolo 2 il quale può, dunque, limitarsi al solo primo comma.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alle Commissioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Pontello 2. 1.

(È approvato).

Sono pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 2.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

L'articolo 189 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 189. — (*Insubordinazione con minaccia o ingiuria*). — Il militare, che minaccia un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

Il militare, che offende l'onore, il prestigio o la reputazione di un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti al superiore ».

I relatori hanno presentato il seguente emendamento 3. 1:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

L'articolo 189 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 189. — (*Insubordinazione con minaccia o ingiuria*). — Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Il militare, che offende l'onore, il prestigio o la reputazione di un superiore in

sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti, mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, anche se espressi in forma anonima, diretti al superiore ».

3. 1.

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente emendamento 3. 2:

All'articolo 3, sostituire il primo capoverso con il seguente:

« Il militare che minaccia un ingiusto danno ad un superiore in sua presenza è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni ».

3. 2.

Gli onorevoli Macis, Lanfranchi Cordioli e Martellotti hanno presentato i seguenti emendamenti 3. 3 e 3. 4:

All'articolo 3, al primo capoverso, sostituire le parole: « cinque anni » con le seguenti: « tre anni ».

3. 3.

All'articolo 3, al secondo capoverso, sostituire le parole: « da sei mesi a tre anni » con le seguenti: « fino ad un anno ».

3. 4.

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente emendamento 3. 5:

All'articolo 3, al secondo capoverso, sostituire le parole: « a tre anni » con le seguenti: « a due anni ».

3. 5.

L'onorevole Stegagnini ha presentato il seguente emendamento 3. 6:

All'articolo 3, all'ultimo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « anche se espressi in forma anonima ».

3. 6.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore per la IV Commissione*. L'emendamento presentato dai relatori prevede che il militare, avendo minacciato un ingiusto danno ad un suo superiore in sua presenza, sia punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni, reclusione che nel testo del disegno di legge va da sei mesi a cinque anni.

Con tale proposta di modifica abbiamo inteso, mantenendo inalterato il minimo, modificare il massimo, in quanto nella quasi totalità dei casi giudiziari si applicano i minimi, sia pure con gli aumenti previsti per le eventuali circostanze aggravanti. Poiché spetta in ogni caso al giudice un margine di elasticità, abbiamo ritenuto che tale margine dovesse comunque essere ricordato nella previsione normativa.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A nome del Governo, mi rimetto alle Commissioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dei relatori 3. 1.

(È approvato).

Con l'approvazione dell'emendamento 3. 1 interamente sostitutivo dell'articolo 3 sono da intendersi preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti a tale articolo.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

L'articolo 190 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 190. - (Circostanze aggravanti). — Le pene stabilite dall'articolo precedente sono aumentate:

1) se la minaccia è usata per costringere il superiore a fare un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero per influire comunque sul superiore;

2) se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto;

3) se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale.

Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni ».

I relatori hanno presentato il seguente emendamento 4. 1:

All'articolo 4, al capoverso, sostituire il punto 3) con il seguente:

« 3) se la minaccia è grave o ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale ».

4. 1.

L'onorevole Rizzo ha presentato i seguenti emendamenti 4. 2 e 4. 3:

All'articolo 4, al punto 3) del primo capoverso, sostituire le parole: « se ricorre » con le seguenti: « se la minaccia è grave o ricorre ».

4. 2.

All'articolo 4, all'ultimo capoverso, sostituire le parole: « da tre a quindici anni » con le seguenti: « da uno a sei anni ».

4. 3.

ALDO RIZZO. Per quanto concerne lo emendamento al punto 3) del primo capoverso dell'articolo 4, faccio notare che nel testo del disegno di legge si legge: « se ricorra alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale ». Rispetto alla formulazione originaria riterrei opportuno precisare che le circostanze aggravanti esistono anche nel caso in cui la minaccia è grave; poiché l'emendamento presentato dai relatori accoglie questa modifica, dichiaro di ritirare l'emendamento 4. 2, così come il 4. 3.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A nome del Governo, mi dichiaro favorevole all'emendamento dei relatori 4. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento dei relatori 4. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

L'articolo 191 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 191. — *(Minaccia o ingiuria in assenza del superiore)*. — Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se il fatto è commesso in assenza del superiore offeso, ma alla presenza di più militari, il colpevole è punito con la reclusione militare fino a un anno ».

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente emendamento 5. 1:

Sopprimere l'articolo 5.

ALDO RIZZO. Intervengo brevemente per far notare come siamo in presenza dell'unica ipotesi di norma in tutto il sistema penale, sia quello ordinario sia quello penale, in base alla quale si prevede la punibilità a seguito di minaccia ingiusta in assenza della persona offesa. Per ragioni di coerenza ritengo che l'articolo vada soppresso.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore per la IV Commissione*. Concettualmente sono d'accordo con l'onorevole Rizzo; devo, tuttavia, rilevare che il compito da noi prefisso è abbastanza circoscritto, dovendo recepire le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale. Si potrà, viceversa, decidere nel senso della soppressione della norma quando verrà affrontata l'intera materia

della riforma del codice penale militare di pace; nella fase attuale siamo, pertanto, favorevoli al mantenimento dell'articolo 5.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A nome del Governo mi dichiaro contrario a questo emendamento.

BRUNO STEGAGNINI. Comprendo le ragioni che hanno indotto l'onorevole Rizzo a presentare il suo emendamento. Devo, tuttavia, rilevare che nell'ambiente militare, al circolo, alla mensa o altrove, può capitare di sentire esprimere critiche, anche piuttosto pesanti, nei confronti dei superiori. Si tratta di un fenomeno che, largamente diffuso laddove convivono più persone, può essere in parte controllato attraverso tale norma; essa, infatti, pur prevedendo pene piuttosto lievi, si presenta come un deterrente all'eccessivo sviluppo di una tendenza presente comunque in tutte le comunità. Però avrei delle perplessità relativamente ad una soppressione dell'intero articolo, poiché sono stati approvati articoli i quali prevedono pene assai tenui.

VINCENZO TRANTINO. Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale è anch'esso contrario alla soppressione dell'articolo in esame, ma per considerazioni del tutto diverse da quelle testé espresse dall'onorevole Stegagnini.

Infatti, il problema è non già quello di perpetuare un certo clima « di caserma », bensì quello di difendere il prestigio delle forze armate, da cui discendono il concetto di gerarchia e la credibilità stessa dell'istituzione militare.

FRANCESCO MACIS. Il gruppo comunista è favorevole alla soppressione dell'articolo 5, che si sostanzia in una modifica non solo sul piano tecnico ma anche — mi permetto di ricordarlo al collega Trantino, che è un intenditore — sul piano estetico.

Siamo di fronte ad un rimasuglio di codice penale militare, che è, in realtà, un assurdo perché precede la minaccia o ingiuria in assenza del superiore offeso, ma

alla presenza di più militari, senza tenere conto del fatto che, per i fatti più lievi, esiste una « valvola di sicurezza » rappresentata dalla possibilità di intervenire con provvedimento disciplinare, mentre per i fatti di portata più grave si può intervenire con la pena prevista per il reato di diffamazione.

Se, dunque, eliminiamo l'ipotesi dell'ingiuria in presenza di terze persone, facciamo davvero opera di miglioramento di una norma che, collega Pontello, ci viene sottoposta dal Governo per una modifica, sia pure sotto il profilo della pena.

Ritengo che questa sia la sede opportuna per intervenire in maniera più drastica su questo caso.

PRESIDENTE. Desidero precisare che l'offesa in presenza di più militari viene denominata, nel codice penale militare di pace, « ingiuria »; invece, l'offesa in presenza di più persone non militari è definita « diffamazione ».

ALDO RIZZO. Ma anche i militari sono persone.

PRESIDENTE. È ovvio. Il codice penale militare di pace considera presente, ancorché materialmente assente, l'ufficiale.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore per la IV Commissione*. Ho espresso più volte il mio pensiero a tale riguardo. Desidero, ora, precisarlo.

Sono dell'avviso che l'intera materia del codice penale militare di pace debba essere o riveduta interamente, o addirittura soppressa (del che non mi scandalizzerei affatto). Ma, in questo momento, dobbiamo soltanto seguire le indicazioni che ci provengono dalle numerose sentenze della Corte costituzionale.

Non dobbiamo, dunque, proporci obiettivi più ambiziosi, i quali anziché portare ordine all'interno della materia in esame vi introdurrebbero elementi tali da fare rimettere in discussione norme che, oggi, non sono alla nostra attenzione di legislatori.

IX LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-DIFESA) — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1985

Un'azione coordinata di riforma del codice penale militare di pace è certamente auspicabile. Però non è in questa sede che possiamo intervenire, perché ogni intervento settoriale ci porterebbe a trascurare altri interventi in materie connesse che ora non prendiamo neppure in considerazione.

Per queste ragioni ritengo che non si debba procedere alla soppressione dell'articolo 5 e che, invece, lo si debba confermare nella stessa formulazione contenuta nel disegno di legge n. 1152.

MARIO D'ACQUISTO, *Relatore per la VII Commissione*. Concordo con il collega Pontello.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A nome del Governo, dichiaro di concordare con i relatori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevoli i relatori ed il rappresentante del Governo, l'articolo 5, del quale l'onorevole Rizzo chiede la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 5 è, pertanto, soppresso.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
DELLA VII COMMISSIONE
BRUNO STEGAGNINI

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

L'articolo 195 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 195. — (Violenza contro un inferiore). — Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

La pena è della reclusione da ventuno a ventiquattro anni, se la violenza consiste nell'omicidio; della reclusione da dodici a diciotto anni, se la violenza consiste nell'omicidio preterintenzionale; della

reclusione da sette a dodici anni, se la violenza consiste nella lesione personale gravissima; della reclusione da quattro a otto anni, se la violenza consiste nella lesione personale grave; della reclusione militare da uno a sei anni, se la violenza consiste nella lesione personale.

Si applica la pena stabilita dal codice penale, se la violenza consiste nell'omicidio del consenziente ».

I relatori hanno presentato il seguente emendamento 6. 1:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

L'articolo 195 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 195. — (Violenza contro un inferiore). — Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata ».

6. 1.

Gli onorevoli Martellotti, Macis e Lanfranchi Cordioli hanno presentato il seguente emendamento 6. 2:

All'articolo 6, al primo capoverso, sostituire le parole: « da sei mesi a cinque anni » con le seguenti: « da uno a tre anni ».

6. 2.

L'onorevole Rizzo ha presentato i seguenti emendamenti 6. 3 e 6. 4:

All'articolo 6, al primo capoverso, sostituire le parole: « da sei mesi a cinque anni » con le seguenti: « da sei mesi a tre anni ».

6. 3.

All'articolo 6, sostituire il secondo ed il terzo capoverso con il seguente:

« Se la violenza consiste nell'omicidio ancorché tentato o preterintenzionale o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia la pena temporanea detentiva è aumentata ».

6. 4.

Gli onorevoli Martellotti, Macis e Lanfranchi Cordioli hanno presentato il seguente emendamento 6. 5:

All'articolo 6, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

« Se la violenza consiste nell'omicidio, tentato omicidio, nell'omicidio preterintenzionale, nella lesione personale semplice, grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale aumentate fino ad un terzo ».

6. 5.

Gli onorevoli Miceli, Pellegatta e Macaluso hanno presentato i seguenti emendamenti 6. 6 e 6. 7:

All'articolo 6, al secondo capoverso, dopo le parole: « nell'omicidio », aggiungere le seguenti: « della reclusione da sei a dieci anni se la violenza consiste nel tentato omicidio ».

6. 6.

All'articolo 6, al secondo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

« della reclusione da sei mesi a quattro anni se la violenza consiste nella lesione lieve o lievissima o nel tentativo di offendere con le armi o con percosse o con maltrattamenti ».

6. 7.

Gli onorevoli Martellotti, Macis e Lanfranchi Cordioli hanno presentato il seguente emendamento 6. 8:

All'articolo 6, sopprimere l'ultimo capoverso.

6. 8.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore per la IV Commissione*. Il punto centrale dell'emendamento presentato dal collega D'Acquisto e da me è dato dall'aumento del minimo della pena da sei mesi ad un anno e dalla diminuzione del massimo di essa da cinque a tre anni, per adeguare tali previsioni di pena a quelle relative al medesimo reato commesso contro un superiore.

ALDO RIZZO. Dichiaro di essere favorevole all'emendamento presentato dai relatori, che, nella sua seconda parte, appare molto vicino all'emendamento 6. 4., da me presentato, mentre nella prima parte differisce dal mio emendamento 6. 3.

Poiché è stato approvato il testo che si riferisce all'articolo 186 del codice penale militare di pace, che prevede la pena da uno a tre anni in caso di insubordinazione con violenza, è necessario, per analogia, prevedere la stessa pena per il reato di violenza contro un inferiore.

VINCENZO TRANTINO. Dal momento che con l'approvazione dell'articolo 1 è stata accettata anche la filosofia dei nostri emendamenti, consideriamo tautologica la specificazione contenuta nel testo dell'articolo 6 e quindi siamo favorevoli all'emendamento proposto dai relatori.

FRANCESCO MACIS. A nome del gruppo comunista, ritiro gli emendamenti 6. 2, 6. 5 e 6. 8.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'emendamento interamente sostitutivo presentato dai relatori si inquadra nella logica di cui all'articolo 1 e ne è una conseguenza. Quindi, così come per l'articolo 1, il Governo si rimette alle Commissioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 6. 1 interamente sostitutivo dell'articolo 6.

(È approvato).

In seguito all'approvazione dell'emendamento 6. 1 sono preclusi tutti gli altri emendamenti all'articolo 6.

IX LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-DIFESA) — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1985

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Dopo l'articolo 195 del codice penale militare di pace, è aggiunto il seguente:

« ART. 195-bis. - (Circostanze aggravanti). — Per i reati preveduti dall'articolo precedente:

1) se la violenza consiste nell'omicidio e ricorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 576 e 577 del codice penale, si applica la pena prevista in detti articoli;

2) se la violenza consiste nell'omicidio preterintenzionale o nella lesione, la pena è aumentata da un terzo alla metà se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576 del codice penale, ed è aumentata fino ad un terzo se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577 del codice penale, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive ».

I relatori, onorevoli Pontello e D'Acquisto, hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 7.

7. 1.

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 7.

7. 3.

Gli onorevoli Lanfranchi Cordioli, Macis e Cerquetti hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, al capoverso, sopprimere il punto 2).

7. 2.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore per la IV Commissione.* La soppressione dell'ar-

ticolo 7 non è che una conseguenza di quanto finora approvato.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Per i motivi precedentemente esposti, mi rimetto alle Commissioni.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI. Ritiro l'emendamento 7. 2 con il quale chiedevamo la soppressione del punto 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7, di cui i relatori e l'onorevole Rizzo hanno chiesto la soppressione.

(*E respinto.*)

L'articolo 7 si intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

L'articolo 196 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 196. - (Minaccia o ingiuria a un inferiore). — Il militare che minaccia un inferiore, in sua presenza, è punito con la reclusione militare da due mesi a due anni.

Il militare che offende l'onore o il decoro di un inferiore, in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti all'inferiore.

Si applica la reclusione militare da sei mesi a quattro anni, se la minaccia è grave, o se è commessa in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del codice penale ».

IX LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-DIFESA) — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1985

I relatori, onorevoli Pontello e D'Acquisto, hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

ART. 8.

L'articolo 196 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 196. — (Minaccia o ingiuria a un inferiore). — Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Il militare, che offende l'onore o il decoro di un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, anche se espressi in forma anonima, diretti all'inferiore.

La pena è aumentata se la minaccia è grave o se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale.

Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre anni a quindici anni ».

8. 1.

L'onorevole Rizzo ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 8, sostituire il primo capoverso con il seguente:

« Il militare che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore, in sua presenza, è punito con la reclusione militare da due mesi a tre anni ».

8. 2.

All'articolo 8, al secondo capoverso, sostituire le parole: « fino ad un anno » con le seguenti: « da sei mesi a due anni ».

8. 4.

Gli onorevoli Martellotti e Trabacchi hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 8, al primo capoverso, sostituire le parole: « da due mesi a due anni » con le seguenti: « da sei mesi a tre anni ».

8: 3.

Gli onorevoli Miceli, Pellegatta e Macaluso hanno presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 8, al primo capoverso, sostituire le parole: « da due mesi a due anni » con le seguenti: « da sei mesi a tre anni ».

8. 7.

All'articolo 8, al secondo capoverso, sostituire le parole: « con la reclusione militare fino ad un anno » con le seguenti: « con la reclusione militare fino a due anni ».

8. 5.

Io stesso ho presentato il seguente emendamento:

All'articolo 8, al terzo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « anche se espressi in forma anonima ».

8. 6.

Gli onorevoli Miceli, Pellegatta e Macaluso hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo capoverso dell'articolo 196 del codice penale militare di pace come modificato dal precedente articolo 8, se il fatto è commesso in assenza dell'inferiore of-

IX LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-DIFESA) — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1985

feso, ma alla presenza di più militari, il colpevole è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

8. 01.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore per la IV Commissione*. L'emendamento interamente sostitutivo presentato all'articolo 8 risponde alla logica dell'aumento delle pene per quanto riguarda i reati commessi nei confronti degli inferiori.

ALDO RIZZO. Ritiro i miei emendamenti, che ritengo sostanzialmente compresi nel testo dei relatori.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'emendamento interamente sostitutivo proposto dai relatori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento dei relatori 8. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Risultano pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 8, compreso l'emendamento aggiuntivo 8. 01.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

Gli articoli 188, 192 e 197 del codice penale militare di pace sono abrogati.

Gli onorevoli Macis, Lanfranchi Cordioli e Martellotti hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo la parola: « 192 », aggiungere la seguente: « 193 ».

9. 1.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore per la IV Commissione*. Sono favorevole all'accoglimento di tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Macis 9. 1, favorevoli i relatori.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

L'articolo 199 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 199. — (*Cause estranee al servizio o alla disciplina militare*). — Le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare ».

Gli onorevoli Macis, Lanfranchi Cordioli e Martellotti hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 10, al capoverso, dopo le parole « dei capi », aggiungere la seguente: « secondo ».

10. 1.

I relatori, Pontello e D'Acquisto, hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 10, al capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « o in luoghi militari ».

10. 2.

Gli onorevoli Miceli, Pellegatta e Macaluso hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « o in luoghi militari ».

10. 3.

 IX LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTI ZIA-DIFESA) — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1985

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore per la IV Commissione*. Sono contrario all'emendamento 10. 1 per le motivazioni che ho già enunciato, cioè l'opportunità di contenere le modifiche che quest'oggi apportiamo al codice penale militare di pace nel solo ambito delle indicazioni che ci sono venute dalle decisioni della Corte costituzionale. Invito dunque gli onorevoli proponenti a ritirare tale emendamento.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono anch'io contrario a questo emendamento.

FRANCESCO MACIS. Accogliendo l'invito del relatore, ritiriamo l'emendamento 10. 1.

EDOARDO RONCHI. Lo faccio mio.

ALDO RIZZO. Mi asterrò dalla votazione sull'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 10. 1, contrari i relatori ed il Governo.

(È approvato).

Dobbiamo ora passare agli emendamenti dei relatori 10. 2 e Miceli ed altri 10. 3, che sono di identico tenore.

VINCENZO TRANTINO. L'attuale testo prevede i reati commessi in cielo e in mare ma non quelli commessi in terra!

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento dei relatori 10. 2, identico

nel testo all'emendamento Miceli ed altri 10. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Gli onorevoli Macis e Martellotti hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 11.

Gli articoli 180, 183, 184 e 185 del codice penale militare di pace sono abrogati. 10. 01.

Poiché sta per avere inizio la riunione del Parlamento in seduta comune, è pervenuto ordine di sconvoazione da parte della Presidenza della Camera.

Il seguito della discussione del disegno di legge è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO